ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCI**
n. **1**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE « DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE ZOOTECNICO E PER LA LOTTA DEGLI INCENDI BOSCHIVI »

(Aggiornata al 28 febbraio 2003)

(Articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118)

Presentata dal Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE

(Encefalopatia spongiforme bovina)

Trasmessa alla Presidenza il 4 aprile 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per l'emergenza Bse

1. La legge 118/2002: interventi collegati alla BSE.

Il decreto legge 19.4.2002, n.68, convertito in legge 18.6.2002, n.118, recante "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", ha previsto interventi finanziari ed iniziative per far fronte ad alcune problematiche conseguenti alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che ha interessato anche il nostro Paese, ed in particolare:

- *al comma 1*: l'eliminazione dei materiali classificati a rischio dalla normativa comunitaria e l'assicurazione dei processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati nel territorio nazionale, riconoscendo dall'1.1.2002 al 31.10.2002, un contributo per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione di detti materiali;

- *al comma 6*: il riconoscimento all'allevatore nella cui azienda siano state effettuate procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività al test per la BSE dei capi presenti in azienda:
 a) una indennità destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento in proporzione alle unità di bovino adulto abbattute;
 b) un contributo per il riacquisto dei capi;
- *al comma 8:* l'istituzione del tavolo della filiera zootecnica.

La stipula di un accordo interprofessionale di tutta la filiera zootecnica, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi allo smaltimento dei materiali a rischio in quanto dall'1.11.2002 si interrompono le misure di sostegno assicurate alla filiera zootecnica.

L'adozione di un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per determinare, in assenza dell'accordo interprofessionale, i soggetti obbligati al prelievo ed al versamento delle somme destinate allo stesso fine, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo.

1.1 Criteri e modalità per la erogazione della indennità per l'abbattimento dei bovini.

L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze di cui al comma 6 della citata legge 118/2002 sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.

Tale decreto, acquisita l'intesa della Conferenza e sottoscritto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, è alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze.

In sintesi nel provvedimento:

- si fa riferimento, per il calcolo dell'indennità di mancato reddito, allo stato produttivo del bovino abbattuto e il periodo intercorrente fino alla sua sostituzione con un nuovo animale in produzione; per i bovini da latte l'indennizzo è attribuito per unità di bovino adulto (UBA) calcolando in tal senso i bovini presenti in allevamento; per i bovini da carne un'indennità per giorno di gravidanza. Per il calcolo dell'indennità di acquisto di nuovi capi bovini, sono stati utilizzati i criteri definiti dal Commissario

straordinario BSE e ripresi nel bollettino ISMEA che rileva il prezzo degli animali da vita e da riproduzione.

- vengono evitate sovra compensazioni in presenza di interventi statali e regionali;
- si prevede il rimborso da parte di AGEA direttamente alle Regioni che hanno già anticipato gli indennizzi agli allevatori con propri fondi.

1.2 Istituzione del tavolo della filiera zootecnica

Con D.M. n.22468 del 26.7.2002 è stato istituito, ai sensi del comma 8 della legge 118/2002, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Tavolo della filiera zootecnica che collabora con lo stesso Ministero per :

a) assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo;

b) assicurare i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale;

c) determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato nel settore zootecnico.

Fanno parte del tavolo, oltre ai rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e della salute, i rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli allevatori, dei macellatori, della cooperazione, della distribuzione tradizionale e moderna e dei consumatori.

1.3 Accordo interprofessionale della filiera zootecnica

Come innanzi ricordato i contributi pubblici, previsti dall'art. 1, comma 1, della richiamata legge 118/2002, per assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica l'eliminazione dei materiali classificati a rischio ai sensi della decisione n. 2000/766/CE del consiglio del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati nel territorio nazionale, sono riconosciuti fino al 31 ottobre 2002. Dal 1 novembre 2002 il tavolo della filiera zootecnica previsto al comma 8 della stessa legge 118/2002 avrebbe dovuto stipulare un accordo interprofessionale per assicurare il proseguimento dell'eliminazione dei materiali classificati a rischio e la copertura dei relativi costi.

Il Tavolo della filiera zootecnica si riunì fin dal 12.7.2002 e nella riunione del 30.7.2002 espresse l'intendimento di non costituire un organismo/consorzio che provvedesse direttamente alle attività inerenti la raccolta e smaltimento del materiale a rischio, come previsto dall'art.1, comma 2 della legge 118/2002, ma di un organismo con finalità di verifica e controllo della corretta gestione delle attività, mentre il finanziamento sarebbe dovuto avvenire attraverso il prelievo nel punto finale della filiera e cioè la distribuzione.

Il 5.9.2002 i rappresentanti della filiera sottoscrivono un documento contenente le "Linee guida per l'accordo interprofessionale". Il documento in sintesi prevede:

- finalità: garantire il ritiro e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale su tutto il territorio nazionale a partire dall'1.11.2002;
- prelievo: coprire l'intero costo del servizio di raccolta, trasformazione ed eventuale incenerimento. I soggetti obbligati al prelievo ed al versamento delle somme destinate alle finalità della legge sono i soggetti che vendono al consumatore (dettaglianti e grossisti) con esenzione di quelli di piccole dimensioni economiche (700.000 € di fatturato);

- gestione del fondo direttamente da AGEA;
- monitoraggio garantito dalla P.A. con il supporto di un Comitato di coordinamento;
- sanzioni per il mancato rispetto dell'accordo.

Il Tavolo non ha tuttavia completato la definizione del quadro tecnico organizzativo per detto accordo, entro i termini, in quanto sono emersi due punti critici e precisamente:

- la determinazione del soggetto obbligato al prelievo ed al relativo versamento;
- meccanismo di distribuzione del costo del prelievo tra le parti della filiera.

La filiera ha quindi sottoscritto, il giorno 28 ottobre 2002, un protocollo di intesa volto a garantire, a decorrere dal 1 novembre 2002 fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di recepimento dell'accordo di filiera o del decreto interministeriale in sostituzione di detto accordo di filiera, e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ivi compresa la verifica dei relativi costi, costituendo un apposito "Comitato di garanzia". Il predetto protocollo d'intesa è stato approvato con DM del 31.10.2002 (G.U. n.266 del 13.11.2002) ed il Comitato di garanzia è stato istituito con D.M. n. 24122 del 27.11.2002.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha quindi predisposto uno schema di decreto interministeriale sostitutivo dell'accordo che ha sottoposto al Ministero dell'economia e delle finanze per il concerto.

Prima dell'invio del suddetto schema di provvedimento alla Conferenza permanente Stato-Regioni per l'intesa, è stata convocata, nel mese di marzo 2003, la filiera zootecnica per valutare ancora una volta le condizioni per un accordo di filiera sulla base di una possibilità di prevedere anche accordi separati per filiera-specie animale (bovini e ovi-caprini, suini, ovi-cunicoli).

Il Tavolo, nella riunione del 14.3.2002, ha preso atto della circostanza che, nonostante gli sforzi compiuti da alcuni mesi, non esistono le condizioni per la conclusione di un accordo che possa essere soddisfacente per tutte le componenti della filiera zootecnica. Ciò anche se singole componenti della filiera, con particolare riferimento al settore avicolo, sarebbero state nelle condizioni di pervenire ad un accordo.

2. Smaltimento delle farine e del materiale a rischio

La legge 18 giugno 2002, n. 118, all'art.1, comma 1, prevede per l'anno 2002 il riconoscimento di contributi forfetari per tonnellata di materiale distrutto, contributi che sono a copertura di tutte le attività connesse (raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione).

In particolare, le relative Circolari applicative prevedono che la pratica si attivi con la presentazione di una "denuncia di distruzione", che riporta la quantità di materiale che il richiedente prevede di avviare alla distruzione in un determinato periodo, e si completa con la presentazione di una "richiesta di corresponsione del contributo" (domanda di liquidazione) corredata dalla documentazione attestante l'effettivo quantitativo distrutto.

Al 28.02.2003, risultano pervenute "richieste di corresponsione contributo" concernenti i seguenti quantitativi effettivamente distrutti:

- Tal quale e farine ad alto rischio e rischio specifico: ton. 171.993 pari a €34.931 mila

- Farine a basso rischio: ton. 91.238 pari a €16.697 mila

E' bene sottolineare che non è previsto alcun termine per la presentazione delle "richieste di corresponsione contributo" in argomento, e, pertanto, queste continuano tuttora ad arrivare.

2.1. Stoccaggio Ag.E.A. delle farine di carne a basso rischio (Art. 1 comma 13 Legge 118/02).

Si evidenzia che nel periodo interessato la giacenza delle farine in argomento non si è pressoché modificata risultando pari a oltre Ton. 347 mila.

Nel merito si ricorda che l'Agea, nel corso del periodo 1° aprile 2002 – 28 febbraio 2003, ha sottoscritto appositi protocolli d'intesa con l'Enel e l'Endesa, finalizzati a minimizzare gli oneri di smaltimento con un potenziale di smaltimento di circa 150.000/anno di farine.

Al 28 febbraio 2003 erano state smaltite circa 300 tonnellate delle anzidette farine.

2.2. Indennizzi per i bovini macellati dal 1° aprile al 30 giugno 2001 (Art. 1 comma 7 Legge 118/02)

Sulla base della documentazione già agli atti risultano erogabili i previsti indennizzi per un totale di n. 451.946 capi bovini così suddivisi per classe di età:

- 6 -12 mesi: n. 161.917
- 12 -18 mesi: n. 145.932
- 18 -24 mesi: n. 96.269
- 24 -30 mesi: n. 47.828

Si prevede, inoltre, che perverrà nei prossimi mesi la documentazione relativa agli indennizzi in argomento relativamente a n. 15.000 capi di età compresa tra i 6 e gli 8 mesi non già acquisita in quanto riferita a capi non rientranti nel campo di applicazione degli ordinari aiuti comunitari alla macellazione.

2.3. Stato dei pagamenti

Fino al 28 febbraio 2003 non sono stati effettuati pagamenti in quanto l'Agea è entrata nella effettiva disponibilità dei fondi relativi alla legge in argomento solo il 24 febbraio 2003.

Solo a partire da quest'ultima data, infatti, la competente Unità operativa ha potuto attivare l'emanazione dei primi ordinativi di pagamento.

2.4. Riferimenti normativi

Le attività dell'Ag.e.a. trovano supporto nella seguenti disposizioni e normativa:

- Decreto del 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina"
- Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina
- Soluzione tecnico/organizzativa per la raccolta, il controllo e l'aggiornamento della banca dati nazionale concernete l'anagrafe bovina
- Circolare del Ministero della Salute "Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 – Informativa allineamento basi dati – consegna smart card"
- Circolare del Ministero della Salute n. 2929 "D.M. 31 gennaio 2002 – Marche auricolari"
- Circolare del Ministero della Salute n. 3157 "D.M. 31 gennaio 2002 – Assistenza"
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/12/2002 per la nomina del Commissario Straordinario di Governo per l'Anagrafe Nazionale Bovina
- Circolare del Ministero della Salute n. 608/ID/538 "Trasmissione dati di macellazione degli animali della specie bovina- DM 31 gennaio 2002"

3. Anagrafe bovina- Introduzione

L'applicativo Web sviluppato dal Centro Servizi Nazionale (CSN) per l'alimentazione diretta della Banca Dati Nazionale (BDN) per l'anagrafe bovina da parte delle Regioni che non hanno inteso, almeno in una prima fase, dotarsi di una autonoma banca dati regionale, come già riportato nella relazione di novembre 2002, risulta completo in tutte le sue funzionalità e ormai testato in tutte le sue funzionalità anche in campo a far data dal 15 luglio 2003, così come risultano completate le attività di competenza dello stesso CSN relativamente all'esposizione dei diversi web services contemplati nei 3 modelli riportati nell'accordo del 13 giugno allegato al manuale operativo:

- modulo controllo e cooperazione applicativa asincrona: consegnato in data 31 luglio 2002;
- nodo leggero (web services di controllo ed aggiornamento sincrono): consegnato in data 31 ottobre 2003;
- nodo completo: consegnato in data 31 ottobre 2003.

Le Regioni che hanno inteso dotarsi di tali nodi regionali, dopo l'iniziale scelta della soluzione denominata "modulo

controllo e cooperazione", hanno finito per optare, dopo la consegna della stessa da parte del Centro Servizi Nazionale, per la soluzione "nodo leggero", con la sola eccezione della Regione Piemonte che si è affidata alla soluzione "nodo completo".

Attualmente l'operatività delle Regioni dotate di banca dati regionale autonoma è la seguente:

- Regione Marche: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN risulta in produzione dal 1 novembre 2002;
- Regione Basilicata: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN risulta in produzione dal dicembre 2002;
- Regione Lombardia: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN per la parte di macellazione risulta in produzione dal gennaio 2003; risulta ancora in fase di test per gli eventi relativi ai capi in vita;
- Regione Piemonte: avendo adottato la soluzione del nodo completo ha visto, da parte del CSN, l'installazione dell'applicativo e della banca dati regionale nel corso della prima settimana di dicembre e risulta in produzione dal gennaio 2003;
- Regione Veneto: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN risulta in

produzione per iscrizioni e movimentazioni dei capi dal marzo 2003;

- Regione Lazio: inglobato nel proprio applicativo regionale i servizi web esposti dal CSN risulta in produzione per iscrizioni dal marzo 2003

Continuano a permanere ritardi nell'attività degli organismi delegati, veterinari riconosciuti ed associazioni allevatori (strutture previste all'art. 14 per l'assistenza a detentori ed ai responsabili di macello) la cui raccolta delle necessarie deleghe e l'alimentazione della BDN procede a rilento.

3.1. Autenticazione ed autorizzazioni all'accesso in BDN

Come previsto nel manuale operativo, al capitolo "Misure di sicurezza utilizzate", l'accesso al sistema presuppone l'utilizzo di una carta a microprocessore (smart card). Il CSN ha consegnato ed attivato, nel periodo luglio 2002-marzo 2003, un totale di 4.450 *smart card* così ripartite:

Servizi veterinari, responsabili di macello e detentori degli animali

REGIONE	TOTALE SMART ASL DISTRIBUITE	TOTALE SMART ASL MAI USATE	TOTALE CARTE MACELLI DISTRIBUITE	TOTALE CARTE MACELLI MAI USATE	TOTALE CARTE DETENTORI DISTRIBUITE	TOTALE CARTE DETENTORI MAI USATE
PIEMONTE	200	122	240	128	20	13
VALLE D'AOSTA	5	2	1	1		
LOMBARDIA	45	40	1	1	4	
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	27	19				
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	33	30			4	1
VENETO	97	37	4	3	2	
FRIULI VENEZIA GIULIA	58	14	30	7	9	3
LIGURIA	16	4	4	1		
EMILIA ROMAGNA	177	38	20	2	177	79
TOSCANA	153	24	20	7	4	1
UMBRIA	32	2	1		1	1
MARCHE	26		2	2		
LAZIO	87	57	3	1	4	2
ABRUZZO	84	35	24	4	2	1
MOLISE	16	2	22	13	6	5
CAMPANIA	171	73	24	10	11	7
PUGLIA	88	23	25	10	13	5
BASILICATA	37	20	3		1	1
CALABRIA	111	45	11	6	2	2
SICILIA	203	63	59	20	14	10
SARDEGNA	55	16	25	12	6	2
ITALIA	**1721**	**666**	**519**	**228**	**280**	**133**

Organismi delegati di cui all'art. 14

DENOMINAZIONE	CARTE OOPP TOTALI	CARTE OOPP MAI USATE
APA NOVARA E DEL VCO	4	4
APA ALESSANDRIA	3	3
APA ASTI	3	3
APA AVELLINO	1	
APA BARI	3	3
APA BIELLA VERCELLI	3	3
APA BOLOGNA	16	12
APA BRINDISI	2	1
APA CAMPOBASSO	9	3
APA CATANZARO	3	3
APA CHIETI	5	4
APA COSENZA	3	1
APA CROTONE	1	1
APA CUNEO	2	2
APA FERRARA	2	1
APA FORLI	13	10
APA FROSINONE	1	1
APA GROSSETO	1	1
APA L'AQUILA	5	5
APA LATINA	1	1
APA LECCE	1	
APA LIVORNO	1	1
APA MESSINA	3	
APA MODENA	3	2
APA PARMA	10	
APA PERUGIA	2	
APA PESCARA	4	2
APA PIACENZA	4	1
APA PISA	1	1
APA RAVENNA	9	6
APA REGGIO CALABRIA	1	1
APA REGGIO EMILIA	5	3
APA RIETI	1	1
APA TARANTO	3	
APA TERNI	1	1
APA TORINO	6	5
APA TRAPANI	1	
APA VICENZA	2	1
APA VITERBO	1	1
A.P.ZOO.	1	
ARA ABRUZZO	1	1
ARA AGRIGENTO	1	1
ARA CATANIA	5	1
ARA ENNA	1	1
ARA FRIULI VENEZIA GIULIA	8	7
ARA PALERMO	2	1
ARA RAGUSA	3	

ARA SICILIA	31	30
ARA SIRACUSA	5	
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2	
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI	1	1
CAA LIBERI PROFESSIONISTI SRL	20	17
CIA	65	56
C.I.M CONSORZIO ITALIANO MACELLATORI	1	
COLDIRETTI	571	478
CONFAGRICOLTURA	43	41
COPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI	1	1
UNICEB	1	1
TOTALE	903	725

3.2. Assistenza nell'alimentazione della BDN

Dando concreta attuazione a quanto previsto nel manuale operativo al capitolo "Assistenza nell'alimentazione della BDN", il CSN ha attivato un *call-center*, il cui orario di apertura, dal mese di dicembre, è stato ampliato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle 14.00 il sabato. Tutti i diversi attori del sistema (servizi veterinari, detentori, organizzazioni professionale, ecc.) hanno potuto rivolgersi a tale *call-center* per la soluzione di dubbi e la segnalazione di problemi.

Dal gennaio 2003 è inoltre attivo un apposito help desk tecnico a cui possono rivolgersi i tecnici delle Regioni che stanno utilizzando i *web services* esposti dalla BDN, con orario di apertura dalle ore 9,00 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì.

L'alimentazione della BDN, senza il supporto del *call center*, può avvenire invece anche a partire dalle ore 7,00 e fino

alle ore 21,00, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle 14.00 il sabato.

3.3. Aggiornamento della BDN

Per quanto riguarda i riepiloghi sull'attività svolta in BDN, i relativi *output* saranno oggetto di presentazione, entro la fine del mese di marzo 2003, da parte del Commissario Straordinario di Governo per l'Anagrafe Nazionale Bovina; ad essi si rimanda per le considerazioni di merito.

3.4. Qualità dei dati presenti in BDN

Come più volte sottolineato, anche dagli ispettori comunitari, il livello qualitativo dei dati presenti in BDN non risulta ancora accettabile; in particolare si continuano a scontare i problemi derivanti dalla non univocità del codice identificativo del capo che ha caratterizzato la versione precedente del sistema (superata solo con l'adozione del DPR 317), dal non rispetto dei tempi di notifica degli eventi da parte sia degli allevatori che dei responsabili di macello, dalla mancata o errata comunicazione dell'avvenuta macellazione del capo.

I primi indicatori di affidabilità saranno oggetto di presentazione, entro la fine del mese di marzo 2003, da parte del

Commissario Straordinario di Governo per l'Anagrafe Nazionale Bovina; ad essi si rimanda per le considerazioni di merito.

4.Influenza catarrale dei ruminanti (Blue tongue)

La febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come "blue tongue" o "lingua blu" è una malattia virale che colpisce i ruminanti. La sua diffusione attraverso un insetto vettore costituisce un grave pericolo per la Comunità Europea ed ha ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali. Infatti la "blue tongue" è inclusa nella lista A dell' Ufficio Internazionale delle epizoozie (O.I.E.).

La prima segnalazione della malattia in Italia risale all'agosto 2000 e la sua progressione è stata rapidissima. A tutt'oggi risultano colpite ben 11 Regioni dell'area Centro/ Sud Italia comprese le isole maggiori e si teme il suo ulteriore propagarsi.

La strategia adottata per contrastarne la diffusione, in linea con le direttive europee, è stata la vaccinazione sistematica delle specie recettive ed un controllo costante della sua progressione con l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza intorno ai territori colpiti ed il blocco della movimentazione degli animali. Ciò ha provocato e provoca danni diretti ed indiretti alle aziende zootecniche. Infatti, il sistema di

profilassi attuato che ha previsto la imposizione di aree cuscinetto a protezione delle aree indenni, va valutato anche alla luce delle conseguenze di tipo socio/economiche registrate, la cui importanza diventa sempre più pressante a mano a mano che le infezioni si susseguono nel tempo e sul territorio.

L'aspetto emergente, molto interessante anche sotto l'aspetto giuridico e sino ad ora poco approfondito, è stato quello relativo alla condizione di alcune specie di animali, "portatori sani" del patogeno per le quali i correnti strumenti di profilassi spesso risultano tecnicamente difficili da praticare per l'impegno che richiedono, mentre gli strumenti economico/amministrativi di ristoro sono condizionati dalla normativa europea e dagli orientamenti espressi al riguardo che impediscono forme di sostegno agli allevatori.

Com'è noto, i finanziamenti che i Governi nazionali erogano al sistema produttivo allo scopo di favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese rientrano negli Aiuti di Stato.

In linea di principio la C.E. ritiene che gli Aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato comune perché distorsivi della concorrenza. Tuttavia, le lettere a) e c) del paragrafo 3 dell'art.87 del trattato U.E. prevedono due specifici casi di deroga visti

nel contesto delle operazioni attuabili relative ai "Fondi strutturali". Nel primo caso (art.87, 3/a) sono ammessi "gli aiuti

destinati a favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione". Nel secondo caso (art.87,3/c) sono ammessi "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune Regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

La C.E. ha approvato nel 2000 l'elenco, preparato dal governo italiano, delle aree meridionali rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali per le quali si applica la deroga prevista dall'art. 87, 3/a, mentre si applica a un numero limitato di aree situate nel Centro-nord che rientrano nell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali.

In ambito europeo, è del tutto consolidato il concetto che il finanziamento pubblico può essere giustificato solo se è diretto a porre rimedio a carenze oggettive di mercato intese come condizioni di ordine strutturale laddove l'efficienza economica non si realizza spontaneamente per particolari e ben precise condizioni.

La formulazione delle politiche nazionali di aiuto al settore privato, compresa la definizione degli strumenti di intervento, deve confrontarsi, pertanto, con il controllo esercitato a livello comunitario che ha come effetto una severa limitazione degli

ambiti decisionali dei singoli Stati dovuta al rispetto di una serie di stringenti regole . Al riguardo, sono stati stabiliti in maniera oggettiva i requisiti di ammissibilità degli aiuti alle imprese.

Nel settore agricolo, la conformità all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato degli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie deve essere analizzata alla luce delle disposizioni del punto 11.4 degli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo, in base alle quali:

- l'erogazione agli agricoltori di un aiuto a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie può essere autorizzata unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. L'aiuto, quando è inteso semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, non prevedendo alcuna

- iniziativa per risolvere il problema alla fonte, va considerato come aiuto al funzionamento ed in quanto tale è incompatibile con il mercato comune;
- gli aiuti devono avere carattere preventivo, compensativo o misto;

- possono essere concessi aiuti fino al 100% dei costi effettivi di misure per controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e abbattimento del bestiame;
- può essere concesso un indennizzo a concorrenza del valore normale del bestiame abbattuto;
- può essere prevista una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame, nonché alla quarantena o ad altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di ricostituire le capacità dell'azienda in questione.

Per gli aiuti concessi nell'ambito del regime comunitario, ovvero nazionale o regionale, la Commissione esige la prova che non vi sia la possibilità di cumulare i benefici tra i diversi regimi e non vi sia rischio di compensazione eccessiva.

Fatte salve le previsioni del trattato UE.(CEE-Regolamento 24 giugno 1988, n°2052 recepito con L.15.7.88, n°185) relative agli aiuti previsti dai "Fondi Strutturali" è, infatti, in vigore la decisione del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (90/424/CEE) dove sono indicate:

- le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità (art.1);
- le malattie che sono interessate alle disposizioni (art.3-1);
- le misure da applicare per ottenere il beneficio finanziario (art.3-2);
- il contributo ottenibile pari al 50% delle spese sostenute dallo Stato membro per l'abbattimento e la distruzione degli animali nonché dei loro prodotti, le pulizie, la disinfezione, la disinsettizzazione dell'azienda e del materiale, la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati (art.3-5).

La febbre catarrale degli ovini che è compresa nell'elenco di cui all'art.3-1, quando colpisce i bovini , animali che non sono suscettibili alla malattia ma che costituiscono un serbatoio del virus, non prevede l'abbattimento dell'animale ma solamente la sua vaccinazione, la siero vigilanza ed il blocco della movimentazione. Pertanto, per i danni conseguenti alla Blue Tongue, non viene autorizzato alcun aiuto e non comporta effetti a favore di allevatori di bovini.

Poiché la strategia adottata in Italia ha la valenza di creare una fascia di popolazione resistente alla malattia al fine di evitare la diffusione dell'infezione verso il resto del territorio nazionale e

sovranazionale, l'azione di contenimento e sorveglianza dell'epidemia di cui trattasi, si è sviluppata esclusivamente sulla base di provvedimenti comunitari e nazionali.

Una schematizzazione di questi aspetti può essere utile per l'inquadramento della problematica allo scopo di ipotizzare una rivisitazione degli orientamenti comunitari che appaiono assai restrittivi.

Fine prevalente dell'azione pubblica è quella di preservare lo stato di sanità del patrimonio animale da patologie di elevata diffusibilità spaziale per non pregiudicare le produzioni zootecniche e gli equilibri delle popolazioni selvatiche di vaste aree, considerando che le conseguenze negative avrebbero gravi ripercussioni sul settore specifico oltre che sulle attività collegate, sulle situazioni sociali e sui consumatori.

Per realizzare tale obiettivo generale l'Operatore pubblico ha predisposto azioni strumentali e normative che, sotto il profilo economico, comportano:

a. costi diretti per l'organizzazione dei servizi sanitari generali finalizzati all'attuazione delle politiche sanitarie.

b. costi diretti riguardanti gli apparati sanitari dedicati alle varie categorie di intervento ed aventi prevalenti finalità preventiva.
c. costi diretti per i materiali ed attività operative afferenti alle singole epizoozie.
d. costi diretti per interventi correlati (anagrafi e controlli amministrativi, ricerche epidemiologiche, analisi, bonifiche territoriali ecc.).
e. costi per indennizzare gli operatori coinvolti nell'applicazione delle misure adottate.

Questo coacervo di costi è interrelato. Mentre i costi a) e b) hanno un carattere sostanzialmente generale e possono essere considerati di tipo strutturale tendenzialmente di natura fissa, i costi c), d) e e) hanno carattere specifico e pertanto dipendono dalla frequenza e dalla entità degli eventi che sono sfuggiti alle azioni sviluppate dalle attività a) e b).

Quindi, prescindendo dai rischi prevedibili e non controllabili, l'azione preventiva è decisiva e la sua efficacia esplica una elevata efficienza economica. Altrettanto, ai fini del contenimento degli eventi patogeni è decisiva la tempestività e l'adeguatezza degli interventi diretti c) e d) attuati dai servizi sanitari per la risoluzione dei problemi emersi e per il contenimento dei costi diretti e dei danni generali.

In tale quadro, gli interventi sugli animali e sugli allevamenti costituiscono parte integrata delle strategie di difesa ma, temporalmente, sono secondari e si figurano di entità e onerosità diversa in dipendenza dell'efficienza delle azioni di cui ai punti precedenti.

Gli interventi diretti territoriali e sugli allevamenti per fronteggiare stati di crisi conclamata , pertanto,non possono che avere carattere di "emergenza straordinaria". Essi provocano danni reali che sono forzatamente subiti da tutti coloro che debbono sottostare a provvedimenti coercitivi finalizzati all'interesse generale.

Ne consegue, dato l'interesse pubblico delle azioni e la responsabilità oggettiva del sistema pubblico di tutela nei confronti del verificarsi degli eventi, che la corresponsione di indennizzi congrui appare pienamente legittima sul piano del diritto.

Gli aspetti sostanziali che caratterizzano l'istituto dell'indennizzo per cause di pubblica utilità sono sinteticamente circoscrivibili a:

- natura dell'evento che ha determinato il danno;
- responsabilità verso l'insorgenza dell'evento;
- componenti che configurano il danno;

- metodologia di stima dell'equo indennizzo;
- modalità di corresponsione dell'indennizzo;

Per consolidata dottrina, gli indennizzi debbono risarcire il "danno emergente" e il "lucro cessante". E' ormai "ius receptum" il principio per cui il risarcimento del danno è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione "quo ante" per cui la regola fondamentale è quella della riparazione integrale.

Quando il privato subisce un danno conseguente ad iniziative pubbliche aventi come fine un interesse generale quale può essere quello di preservare lo stato di salute del patrimonio animale da malattie ad alta virulenza e diffusività, adottate allo scopo di non pregiudicare le produzioni zootecniche di vaste aree per le conseguenze negative che ne deriverebbero su tutte le attività collegate e sul consumo, rientriamo chiaramente in quel novero di ordinanze da non considerare vessatorie, in quanto riproducono disposizioni di legge, ovvero sono riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali sono contraenti tutti gli stati membri dell'U.E. (C.c. Art.1469 – ter.3^ comma).

Potrebbero, però, essere considerate vessatorie quando colpiscono solo una parte del territorio per difenderne altre.

Occorre, pertanto, valutare la necessità di operare un bilanciamento dei contrapposti interessi di cui sono portatori il pubblico ed il privato.

Nel clima di cooperazione europea, occorre, quindi, pervenire alla eliminazione delle posizioni di svantaggio nella quale si vengono a trovare le aziende zootecniche insistenti nelle aree colpite dalla malattia in argomento come è accaduto per le Regioni del Centro-Sud-Italia ed isolane, più soggette alle epidemia per ovvi motivi climatici e, conseguentemente, diffusivi.

Sebbene, in linea di principio, l'interesse pubblico non si pone in antitesi all'interesse privato in quanto il cittadino è partecipe della cosa pubblica e quindi della difesa generale del bene salute, è indubitabile che il problema in argomento debba prevedere una tutela giuridica che protegga, nello stesso tempo e su un piano di parità, sia l'interesse del singolo che l'interesse della collettività di cui peraltro il singolo fa parte.

Il danno a un privato a causa di eventi straordinari affrontati con provvedimenti della Autorità, che nell'attuale visione normativa comunitaria viene limitato entro la visuale statica del valore venale del bene materiale (nel caso di specie, costo dell'animale abbattuto e di pochi altri parametri) va, pertanto, ampliato.

La mancanza di strumenti giuridici di prospettazione e di valutazione degli interessi colpiti postula, quindi, la rivisitazione della normativa e degli orientamenti comunitari in quanto, ormai, inadeguati.

Per rimediare a tale inconveniente non vi è altro mezzo giuridico che formulare una richiesta di aggiustamento del concetto di "danno" previsto dalla norma comunitaria sugli Aiuti di Stato, proprio in virtù della peculiare esperienza B.T. in Italia che, peraltro, potrebbe rivelarsi applicabile anche ad altre epizoozie, che prevedono l'applicazione di ordinanze sanitarie nazionali.

Al riguardo, si tratta in sostanza di dare rilievo più che alla "cosa" considerata nella sua materialità (costo dell'animale-costo della vaccinazione, etc.), al valore della "cosa" cioè alla sua funzione economico sociale,e , di conseguenza, alla sua rilevanza giuridica cioè all'importanza ed all'utilità che la "cosa" offre, e la sua attitudine a soddisfare bisogni umani e logiche di mercato che, seppure condizionate da eventi improvvisi ed eccezionali quali le malattie, qualora non corrette adeguatamente, possono portare a sfalsare il naturale gioco della concorrenza ed è proprio ciò che il trattato europeo intende combattere.

L'alto tasso di politicità che evidenzia la questione "Blue Tongue"fa sì che essa non possa essere esaminata solo in termini

sanitari connessi alla organizzazione degli interventi tecnico/sanitari attraverso gli strumenti propri del settore, ma ancor più che per qualsiasi altra questione che porta conseguenze di tipo socio/economico occorre fare riferimento al quadro giuridico complessivo per non provocare scompensi nel settore zootecnico.

E' di tutta evidenza come la problematica connessa ai diritti soggettivi in relazione a quelli pubblici coinvolge direttamente il modo di essere dell'individuo nei rapporti con lo Stato e, dunque, incide su quel delicato equilibrio di limiti e di facoltà che caratterizza le reciproche posizioni dell'individuo e della pubblica autorità, l'uno e l'altra portatori di esigenze ed interessi già, in linea di principio, divergenti.

Tale situazione coinvolge non meno direttamente anche l'equilibrato svolgersi delle relazioni in ambito comunitario per le quali una prevalenza o meno delle ragioni e delle esigenze delle categorie interessate all'emergenza di cui trattasi, può portare ad un risultato di inevitabile modifica dell'attuale modo di essere normativo, in ragione della altrettanto inevitabile compressione provocata dai principi fondamentali del rapporto comunitario.

Lo sviluppo dell'epidemia, la sua ricorrente presenza sul territorio italiano, infatti, induce a porre diverse questioni alla Unione Europea non solo rispetto alla difesa dal patogeno, ma soprattutto nel merito della metodologia utilizzata ed a quella utilizzabile in futuro. L'ipotesi di perseguire una strategia di eccezionalità dell'evento si scontra contro una realtà di ricorrente presenza del patogeno, anche se l'eccezionalità dell'evento mantiene tutta la sua accezione per quanto riguarda la profilassi utilizzata e le conseguenze della stessa in un territorio altamente diversificato, tutte nuove rispetto ad una azione che piuttosto semplicisticamente si limitava allo "stamping out" del bestiame malato ed ai provvedimenti di contorno.

Occorre pertanto insistere sull'eccezionalità dell'evento, in quanto verificatosi in un territorio peculiare sia sotto l'aspetto geografico che sotto quello climatico.

Nel merito dei riflessi economici riferiti, la natura dei danni, diretti ed indiretti, di tipo strutturale e di tipo congiunturale registrati, possono essere differenziati su più livelli:

- danni da modifica delle strutture per consentire in azienda la presenza di un maggior numero di animali dovuta al blocco della movimentazione degli stessi;

- danni da modifica della strategia d'impresa (le aziende sono state costrette ad ingrassare in loco animali con costi superiori, immettendoli successivamente in un mercato senza possibilità di reddito);
- danni da compromissione del benessere degli animali con conseguenze sulla produzione del latte;
- danni eventuali da effetto della profilassi in corso (aborti, riduzione della produzione, morte di alcuni soggetti, ecc.).
- i danni, pure notevoli, ma non immediati, subiti per la compromissione/perdita del patrimonio genetico e dalla impossibilità di praticare la selezione a livello aziendale il cui effetto non si riverbera sul mercato della carne ma su quello delle altre produzioni zootecniche (carni conservate e lattiero-caseari,), soprattutto quando riferite a quelle di valore (DOP e prodotti tradizionali) presenti nelle zone colpite dalla malattia.

5. Blue tongue - situazione epidemiologica

5.1 L'epidemia di febbre catarrale degli ovini

Nel periodo 15 aprile 2002 al 28 Febbraio 2003 i focolai di Febbre catarrale degli ovini sono stati complessivamente 420 con 3.684 capi malati, 2.765 capi morti e 299 capi abbattuti (Tabella 1). La malattia ha interessato la Basilicata, la Calabria, la

Campania, il Lazio, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia (Figura 1), mentre l'infezione ha interessato anche la Toscana e l'Abruzzo (Figura 2).

Tabella 1: Focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo 15/4/2002 - 28 febbraio 2003

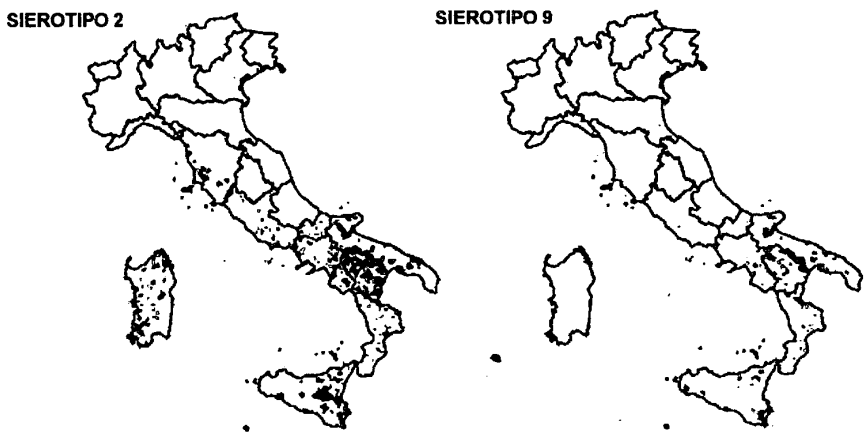
REGIONE	Numero Focolai	Numero capi presenti nei focolai	Numero malati	Numero morti	Numero abbattuti
BASILICATA	59	5.145	96		-
CALABRIA	14	684	81	-	81
CAMPANIA	251	20.918	1.951	1.495	213
LAZIO	14	1.702	44	37	-
MOLISE	3	507	5	1	-
PUGLIA	17	2.484	284	47	1
SARDEGNA	10	2.120	28	5	4
SICILIA	52	11.904	1.068	1.084	-
TOTALE	**420**	**45.464**	**3.684**	**2.765**	**299**

Figura 1: Distribuzione dei focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo 15/4/2002 – 28/2/2003



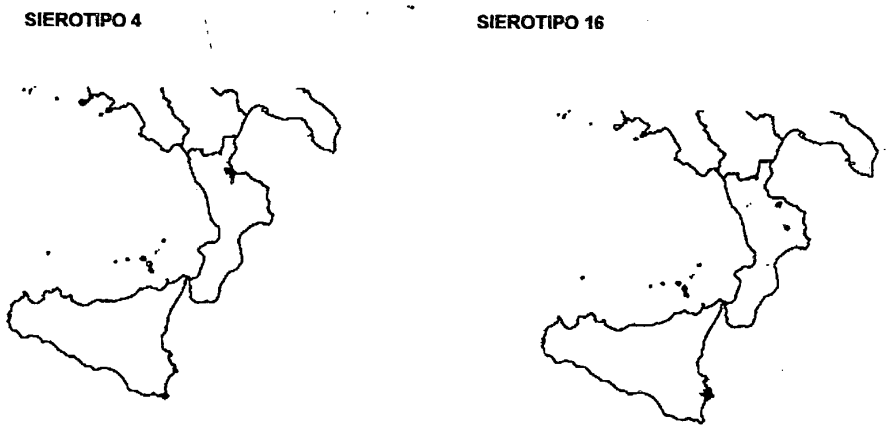
In Sardegna, Toscana, Lazio ed Abruzzo è stata evidenziata esclusivamente la circolazione del sierotipo 2 del virus (**BTV2**), sia nei focolai sia nelle sieroconversioni negli animali sentinella, mentre nelle altre regioni è stato evidenziato anche il sierotipo 9 (**BTV9**) (**Figura 3**).

Figura 3: Distribuzione dei sierotipi BTV2 e BTV9 nel periodo 15/4/2002 – 28/2/2003



Nel periodo considerato, è stata evidenziata, per la prima volta in Italia, attraverso controlli effettuati su animali sentinella, la circolazione virale dei sierotipi **BTV4** e **BTV16** in Calabria ed in Sicilia e del sierotipo **BTV16** in Puglia (**Figura 4**)

figura 4: distribuzione dei sierotipi btv4 e btv16 nel periodo 15/4/2002 – 28/2/2003



5.2 La vaccinazione

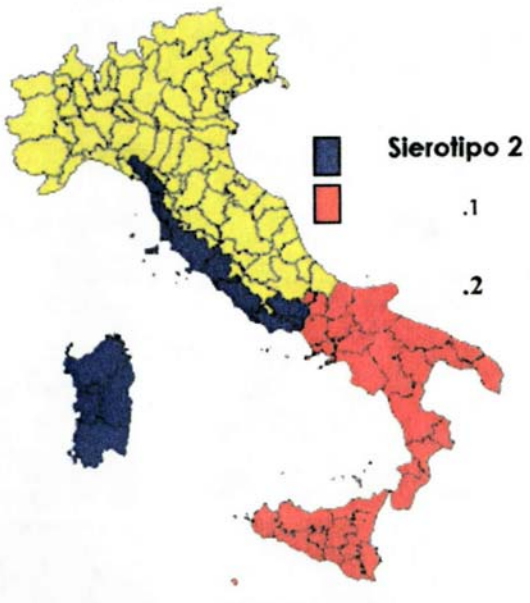
La vaccinazione è iniziata nelle varie regioni italiane in periodi diversi, sia per i ritardi con i quali diverse regioni hanno iniziato le attività, sia perché l'obbligo di vaccinazione è stato esteso ai territori sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

La prima campagna di vaccinazione è iniziata nel 2001, successivamente all'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2001, e si è protratta per tutto l'anno 2002.

La vaccinazione è stata effettuata con il solo vaccino monovalente nei confronti di BTV2 o con entrambi i vaccini monovalenti nei confronti di BTV 2 e BTV 9 in relazione al sierotipo di virus selvaggio presente e al rischio della sua diffusione sul territorio.

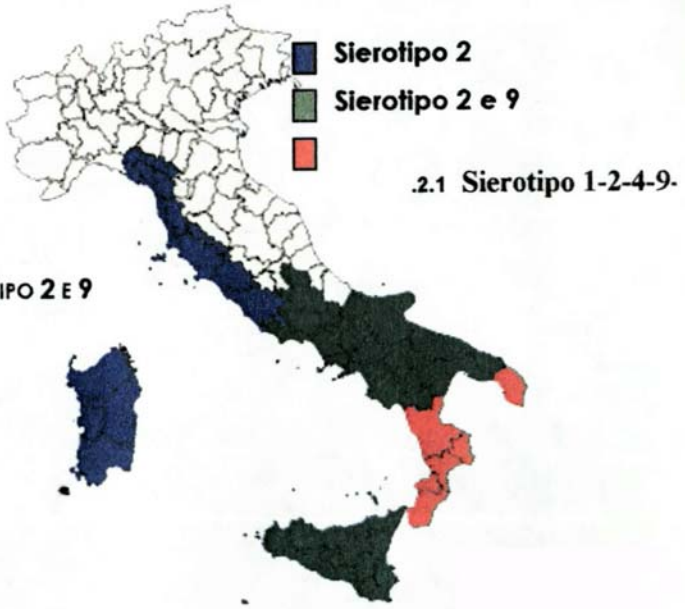
.1.1 Figura 5:

Prima campagna di vaccinazione
Territori sottoposti a vaccinazione suddivisi per sierotipo di vaccino



.1.2 Figura 6:

Seconda campagna di vaccinazione
Territori sottoposti a vaccinazione suddivisi per sierotipo di vaccino



Al termine della prima campagna di vaccinazione, nelle province della Sardegna, della Toscana e del Lazio – *vaccino monovalente BTV2* – è stato raggiunto un livello di copertura vaccinale superiore all'80%, con l'eccezione delle province di Frosinone e Latina (**Tabella 2**).

La percentuale di copertura vaccinale nei territori in cui avrebbero dovuto essere impiegati entrambi i *vaccini monovalenti BTV2 e BTV9*, varia a seconda delle regioni. Tutte le province della Basilicata e del Molise ed i territori con obbligo di vaccinazione dell'Abruzzo hanno raggiunto livelli di copertura vaccinale superiore all'80%. In Sicilia e in Puglia gli stessi livelli sono stati raggiunti nelle province di Catania, Enna e Messina e di Foggia e Brindisi rispettivamente. Nessuna delle province della Calabria e della Campania ha registrato un livello di copertura vaccinale superiore all'80% (**Tabella 3**).

Tabella 2: *Prima campagna di vaccinazione* (monovalente BTV2). Anni 2001-2002. Percentuale di copertura vaccinale per provincia

REGIONE	PROVINCIA	NUMERO CAPI DA VACCINARE		NUMERO CAPI VACCINATI		PERCENTUALE COPERTURA VACCINALE TOTALE
		Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	
LAZIO	FROSINONE	70.619	80.500	12.673	19.372	21,21
	LATINA	88.155	64.425	15.838	42.704	38,37
	ROMA V	76.816	178.826	49.335	162.738	82,96
	VITERBO V	26.704	313.660	20.842	252.785	80,39
SARDEGNA	CAGLIARI	35.380	823.732	27.099	789.777	95,08
	NUORO	73.831	908.596	71.096	901.850	99,03
	ORISTANO	63.586	441.448	50.388	446.090	98,31
	SASSARI	109.079	1.109.471	100.198	1.096.493	98,21
TOSCANA	GROSSETO	33.538	263.163	28.490	245.272	92,27
	LIVORNO	4.249	10.441	2.928	10.130	88,89
	LUCCA V	4.065	11.330	4.236	10.923	98,47
	MASSA CARRARA	5.282	13.200	1.909	13.606	83,95
	PISA V	8.349	35.252	7.195	32.220	90,40
	SIENA V	4.224	42.233	2.274	36.064	82,52

Tabella 3: *Prima campagna di vaccinazione* (monovalenti BTV2 e BTV9). Anni 2001-2002.

PERCENTUALE DI COPERTURA VACCINALE PER PROVINCIA

REGIONE	PROVINCIA	NUMERO CAPI DA VACCINARE		NUMERO CAPI VACCINATI		PERCENTUALE COPERTURA VACCINALE TOTALE
		Numero capi Bovini e Bufalini	Numero capi Ovini e Caprini	Numero capi Bovini e Bufalini vaccinati	Numero capi Ovini e Caprini vaccinati	
ABRUZZO	L' AQUILA V	5.912	12.426	5.877	11.444	94,45
BASILICATA	MATERA	22.617	111.000	16.115	102.411	88,71
	POTENZA	71.081	266.130	46.265	225.465	80,58
CALABRIA	CATANZARO	13.975	86.732	9.771	59.408	68,69
	COSENZA	66.218	207.114	33.339	116.188	54,71
	CROTONE	25.253	86.725	6.027	50.170	50,19
	REGGIO DI CALABRIA	38.980	161.953	10.741	36.199	23,36
	VIBO VALENTIA	21.700	40.000	1.156	19.912	34,15
CAMPANIA	AVELLINO	58.677	54.134	17.282	18.390	31,62
	BENEVENTO	57.415	70.752	29.717	29.114	45,90
	CASERTA	171.460	72.040	34.193	31.102	26,82
	NAPOLI	20.949	8.524	8.284	2.359	36,11
	SALERNO	130.355	113.718	17.257	25.931	17,69
MOLISE	CAMPOBASSO	37.800	61.000	33.578	60.855	95,58
	ISERNIA	17.262	46.300	15.118	38.672	84,63
PUGLIA	BARI	70.413	96.473	17.445	32.083	29,68
	BRINDISI	9.382	27.311	8.514	26.162	94,50
	FOGGIA	51.624	174.903	39.286	145.052	81,38
	LECCE	9.616	53.618	1.748	1.458	5,07
	TARANTO	46.834	51.603	14.006	15.914	30,40
SICILIA	AGRIGENTO	12.758	126.150	9.180	72.908	59,10
	CALTANISSETTA	8.408	75.500	5.321	24.864	35,97
	CATANIA	31.968	117.179	23.491	101.717	83,95
	ENNA	72.087	152.136	64.794	141.429	91,97
	MESSINA	72.500	184.934	54.433	156.727	82,02
	PALERMO	78.276	205.873	46.107	113.880	56,30
	RAGUSA	80.406	29.970	38.120	9.958	43,56
	SIRACUSA	31.354	43.880	13.314	17.113	40,44
	TRAPANI	5.768	96.660	3.967	40.650	43,56

La seconda campagna di vaccinazione (anno 2003) è iniziata nei primi mesi dell'anno e i territori con obbligo di vaccinazione sono stati estesi in relazione alla diffusione dell'infezione nel corso del 2002 (**Figura 6**).

Le attività effettuate e registrate a Febbraio nel Sistema Informativo Nazionale sono sintetizzate nella **Tabella 4** e nella **Tabella 5.**

Come già accennato, nel corso dell'ultima stagione epidemica (2002-2003) si è registrata, per la prima volta in Calabria ed in Sicilia, la circolazione virale dei sierotipi BTV4 e BTV16 e in Puglia del sierotipo BTV16.

Pertanto, considerati la situazione epidemiologica e il rischio di introduzione del sierotipo 1 del virus BT, la cui presenza, attualmente, è ufficialmente dichiarata nelle regioni nord-occidentali della Grecia,la vaccinazione è stata resa obbligatoria con vaccino pentavalente BTV1,BTV2,BTV4,BTV9 e BTV16 su tutto il territorio regionale della Calabria e sul territorio della provincia di Lecce. In queste regioni la campagna di vaccinazione non è ancora iniziata, in attesa della consegna del vaccino da parte dell'Istituto produttore.

Per la Sicilia in questi giorni è in corso di valutazione l'estensione del territorio da sottoporre a vaccinazione unitamente ai sierotipi da utilizzare

Tabella 4: *Seconda campagna di vaccinazione* (monovalente BTV2). Anno 2003.

PERCENTUALE DI COPERTURA VACCINALE PER PROVINCIA

REGIONE	PROVINCIA	NUMERO CAPI DA VACCINARE		NUMERO CAPI VACCINATI		PERCENTUALE COPERTURA VACCINALE TOTALE
		Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	
EMILIA ROMAGNA	MODENA V	18.000	4.000	1.755	2	7,99
	PARMA V	22.000	3.500	8.356	0	32,77
	REGGIO NELL'EMILIA V	25.000	4.000	7.458	0	25,72
LAZIO	RIETI V	20.985	33.297	0	0	0,00
	ROMA	96.616	247.453	12.682	28.044	11,84
	VITERBO	40.621	339.665	1.808	27.256	7,64
LIGURIA	LA SPEZIA	5.520	5.817	12	69	0,71
SARDEGNA	CAGLIARI	35.380	823.732	781	157.181	18,39
	NUORO	73.831	908.596	2.482	157.134	16,25
	ORISTANO	63.586	441.448	5.838	75.790	16,16
	SASSARI	109.079	1.109.471	3.398	76.518	6,56
TOSCANA	GROSSETO	36.122	261.027	9.441	110.052	40,21
	LIVORNO	4.140	10.247	1.591	3.263	33,74
	LUCCA	6360	18550	3.009	4.542	30,31
	MASSA CARRARA	5300	14000	717	4.147	25,20
	PISA	11424	51841	5.748	22.034	43,91
	SIENA V	4054	40380	1.368	5.606	15,70
UMBRIA	TERNI	16.216	39.654	0	0	0,00

Tabella 5: *Seconda campagna di vaccinazione* (monovalenti BTV2 e BTV9). Anno 2003.

PERCENTUALE DI COPERTURA VACCINALE PER PROVINCIA

REGIONE	.1.3 PROVINCIA	NUMERO CAPI DA VACCINARE		NUMERO CAPI VACCINATI		PERCENTUALE COPERTURA VACCINALE TOTALE
		Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	Bovini e Bufalini	Ovini e Caprini	
ABRUZZO	L' AQUILA	N.D.	N.D.	-	-	
BASILICATA	MATERA	22.617	111.000	-	-	0,00
	POTENZA	71.081	266.130	-	-	0,00
CALABRIA	CATANZARO	13.975	86.732	-	-	0,00
	COSENZA	66.218	207.114	-	-	0,00
	CROTONE	25.253	86.725	-	-	0,00
	REGGIO DI CALABRIA	38.980	161.953	-	-	0,00
	VIBO VALENTIA	21.700	40.000	-	-	0,00
CAMPANIA	AVELLINO	58.677	54.134	-	-	0,00
	BENEVENTO	57.415	70.752	-	-	0,00
	CASERTA	171.460	72.040	-	-	0,00
	NAPOLI	20.949	8.524	-	-	0,00
	SALERNO	130.355	113.718	-	-	0,00
LAZIO	FROSINONE	70.619	80.500	14.738	13.131	18,44
	LATINA	88.155	64.425	13.110	11.662	16,24
MOLISE	CAMPOBASSO	37.800	61.000	-	-	0,00
	ISERNIA	20.000	46.000	-	-	0,00
PUGLIA	BARI	70.413	96.473	-	-	0,00
	BRINDISI	9.382	27.311	-	-	0,00
	FOGGIA	51.624	174.903	-	-	0,00
	LECCE	9.616	53.618	-	-	0,00
	TARANTO	46.834	51.603	-	-	0,00
SICILIA	AGRIGENTO	12.758	126.150	1.211	13.679	10,72
	CALTANISSETTA	8.343	75.500	45	-	0,05
	CATANIA	31.968	117.179	-	-	0,00
	ENNA	72.087	152.136	-	-	0,00
	MESSINA	72.752	184.934	646	2.069	1,05
	PALERMO	78.276	205.873	827	626	0,51
	RAGUSA	80.406	29.970	-	-	0,00
	SIRACUSA	31.354	43.880	212	80	0,39
	TRAPANI	5.771	96.660	32	1.444	1,44

.1.4 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Nel periodo Aprile 2002 - Febbraio 2003 sono stati esaminati 59.103 animali sentinella in 4.709 aziende. Sono stati effettuati complessivamente 408.884 esami sierologici mediante ELISA e la circolazione virale è stata osservata complessivamente in 677

aziende nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria (**Tabella 6**). Inoltre nello stesso periodo sono state effettuate complessivamente 10.855 catture (**Tabella 7**). I risultati delle catture sono riportati in **Figura 7** .

Tabella 6: Attività e risultati della sorveglianza sierologica effettuata in Italia.

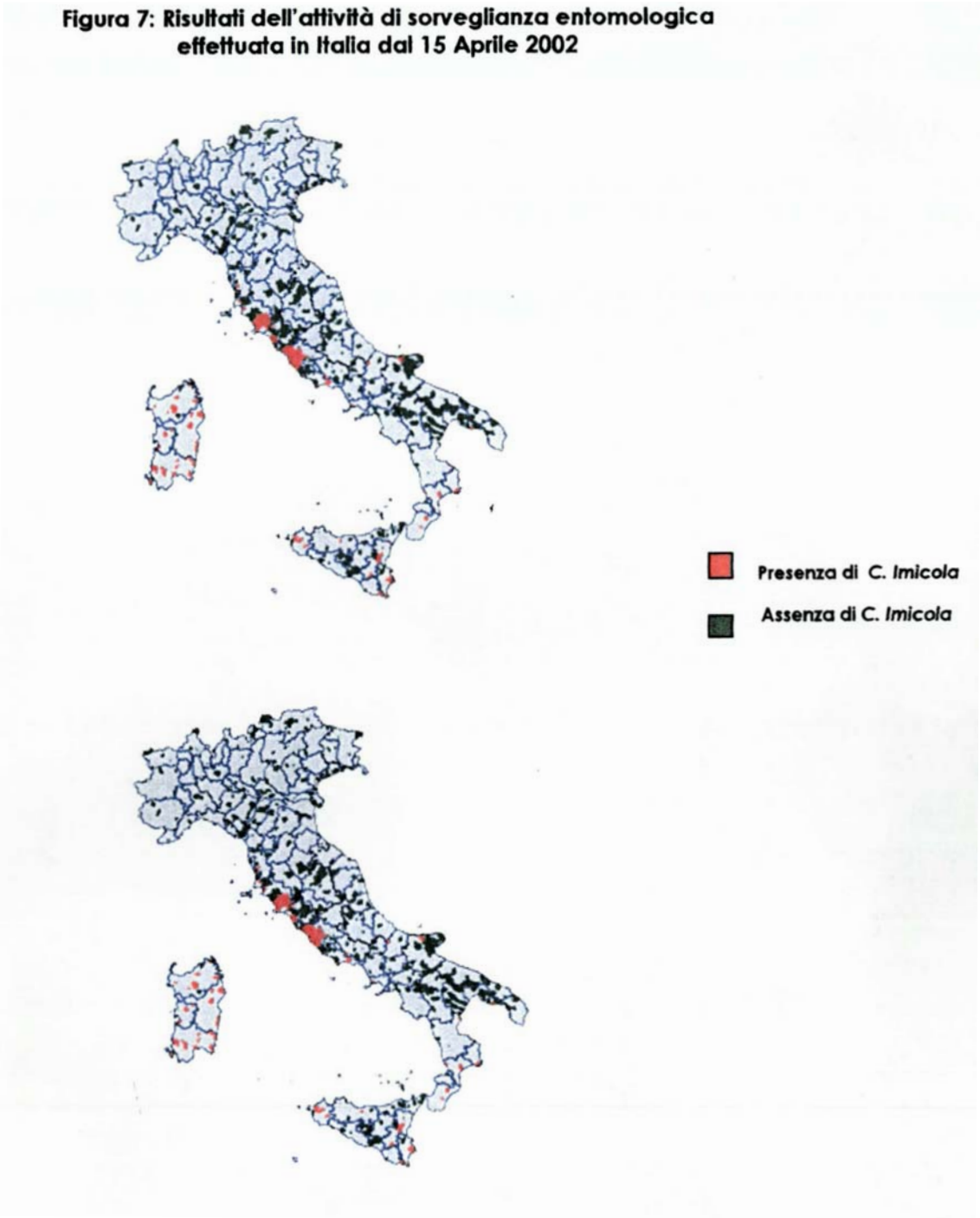
Periodo aprile 2002–febbraio 2003

	SORVEGLIANZA SIEROLOGICA SUGLI ANIMALI SENTINELLA			
REGIONE	**Numero di aziende esaminate**	**Numero di animali sentinella**	**Numero di test sierologici (ELISA)**	**Numero di aziende con sieroconversione**
ABRUZZO	216	2.897	11.960	3
BASILICATA	295	3.514	13.144	156
BOLZANO	99	1.450	5.869	
CALABRIA	335	2.772	5.438	80
CAMPANIA	360	3.799	26.734	112
EMILIA ROMAGNA	268	4.475	17.410	
FRIULI VENEZIA GIULIA	73	1.035	5.744	
LAZIO	324	3.107	27.468	41
LIGURIA	164	2.001	17.796	
LOMBARDIA	155	3.230	14.830	
MARCHE	166	2.562	20.735	
MOLISE	74	1.304	10.095	11
PIEMONTE	182	3.271	21.936	
PUGLIA	465	5.001	41.333	73
SARDEGNA	464	5.329	29.317	85
SICILIA	360	4.982	44.474	89
TOSCANA	362	2.899	46.372	26
TRENTO	53	850	4.968	
UMBRIA	118	1.725	20.516	1
VALLE D'AOSTA	22	576	2.846	
VENETO	154	2.324	19.899	
TOTALE	**4.709**	**59.103**	**408.884**	**677**

Tabella 7: Attività di sorveglianza entomologica effettuata in Italia. Periodo Aprile 2002 – Febbraio 2003

REGIONE	
ABRUZZO	727
BASILICATA	418
BOLZANO	259
CALABRIA	377
CAMPANIA	446
EMILIA ROMAGNA	821
FRIULI VENEZIA GIULIA	276
LAZIO	685
LIGURIA	310
LOMBARDIA	1.012
MARCHE	369
MOLISE	151
PIEMONTE	937
PUGLIA	566
SARDEGNA	578
SICILIA	685
TOSCANA	945
TRENTO	173
UMBRIA	383
VALLE D'AOSTA	128
VENETO	609
TOTALE	10.855

Figura 7: Risultati dell'attività di sorveglianza entomologica effettuata in Italia dal 15 Aprile 2002



Anagrafe Nazionale Bovina - Consistenza degli Allevamenti a fine periodo

IT ITALIA

	31-10-02	30-11-02	31-12-02	31-01-03
CENSIMENTO ISTAT ANNO 2000	174.099	174.099	174.099	174.099
BDN-APERTI CON ALMENO UN CAPO	218.042	217.673	217.234	217.042
DI CUI DA CARNE	135.712	135.436	135.136	134.963
DI CUI DA LATTE	64.898	64.836	64.720	64.685
DI CUI MISTI	8.170	8.157	8.140	8.158
DI CUI SENZA INDICAZIONE	9.262	9.244	9.238	9.236
CHIUSI	8.697	8.744	8.798	8.913
APERTI SENZA CAPI	48.552	48.766	48.922	49.167
CHIUSI MA CON CAPI IN CARICO	4.850	4.834	4.816	4.805

Anagrafe Nazionale Bovina – Consistenza capi bovini e bufalini a fine periodo

IT ITALIA

	31-10-02	30-11-02	31-12-02	31-01-03
CENSIMENTO ISTAT 2000	**6.228.457**			
DI CUI BOVINI	6.046.506			
DI CUI BUFALINI	181.951			
NUMERO CAPI IN BDN	**7.678.077**	**7.607.751**	**7.455.871**	**7.335.792**
DI CUI BOVINI	7.465.936	7.396.133	7.244.698	7.124.840
DI CUI BUFALINI	212.141	211.618	211.173	210.952
NUMERO CAPI MASCHI	**2.165.616**	**2.116.392**	**2.004.903**	**1.928.711**
DI CUI CON ETA' DA 0 A 24 MESI	1.479.867	1.446.811	1.349.621	1.281.318
DI CUI CON ETA' DA 24 A 36 MESI	200.696	185.661	172.868	166.388
DI CUI CON ETA' OLTRE 36 MESI	485.053	483.920	482.414	481.005
NUMERO CAPI FEMMINE	**5.512.461**	**5.491.359**	**5.450.968**	**5.407.081**
DI CUI CON ETA' DA 0 A 60 MESI	3.269.397	3.273.453	3.256.062	3.237.163
DI CUI CON ETA' DA 60 A 96 MESI	1.178.338	1.163.798	1.150.226	1.135.235
DI CUI CON ETA' OLTRE 96 MESI	1.064.716	1.054.098	1.044.670	1.034.673

PREMIO PAC 2002

Codice	Regione	Totale Domande convalidate	Totale domande non convalidate	Numero totale domande	Numero domande spedite AGEA	% Domande	Totale capi validati in BDN	Totale capi non validati	Numero totale capi	Capi spediti ad AGEA	% Capi
A	PIEMONTE	21.681	1.106	22.787	22.182	97,34	218.891	28.199	247.090	223.146	90,3
B	VALLE D'AOSTA	1.300	131	1.431	1.353	94,54	7.399	1.299	8.698	7.608	87,46
C	LOMBARDIA	8.237	324	8.561	8.262	96,5	58.792	20.222	79.014	58.556	74,1
D	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	1.628	63	1.691	1.634	96,62	3.078	2.212	5.290	2.942	55,61
E	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	362	46	408	384	94,11	6.902	1.174	8.076	6.821	84,46
F	VENETO	5.711	1.038	6.749	6.382	94,56	84.545	54.492	139.037	97.839	70,36
G	FRIULI VENEZIA GIULIA	904	31	935	910	97,32	7.309	485	7.794	7.306	93,73
H	LIGURIA	1.181	72	1.253	1.187	94,73	6.608	1.510	8.118	6.677	82,24
I	EMILIA ROMAGNA	4.357	235	4.592	4.434	96,55	38.492	6.334	44.826	38.620	86,15
L	TOSCANA	4.117	258	4.375	4.156	94,99	35.421	5.429	40.850	36.195	88,6
M	UMBRIA	4.474	298	4.772	4.494	94,17	24.205	5.429	29.634	24.210	81,69
N	MARCHE	5.971	567	6.538	6.017	92,03	29.263	4.721	33.984	29.395	86,49
O	LAZIO	7.353	778	8.131	7.368	90,61	47.703	15.463	63.166	46.850	74,16
P	ABRUZZO	5.824	391	6.215	5.830	93,8	20.384	9.304	29.688	19.878	66,95
Q	MOLISE	3.064	350	3.414	3.071	89,95	7.504	5.724	13.228	7.049	53,28
R	CAMPANIA	10.403	1.150	11.553	10.416	90,15	40.714	23.668	64.382	40.485	62,88
S	PUGLIA	3.304	521	3.825	3.357	87,76	24.221	9.773	33.994	24.334	71,58
T	BASILICATA	3.347	353	3.700	3.351	90,56	24.613	9.270	33.883	24.355	71,87
U	CALABRIA	5.646	1.064	6.710	5.687	84,75	44.271	27.991	72.262	44.370	61,4
V	SICILIA	14.008	826	14.834	14.120	95,18	163.098	45.177	208.275	163.857	78,67
Z	SARDEGNA	9.668	1.010	10.678	9.694	90,78	93.279	40.773	134.052	91.726	68,42
		1	5	6	1	16,66	0	0	0	0	0
TOTALI		**122.541**	**10.617**	**133.158**	**124.290**	**93,34**	**986.692**	**318.649**	**1.305.341**	**1.002.219**	**76,78**

PREMIO MACELLAZIONE 2002

Codice	Regione	Totale Domande convalidate	Totale domande non convalidate	Numero totale domande	Numero domande spedite AGEA	% Domande	Totale capi validati in BDN	Totale capi non validati in BDN	Macellazione validata	Macellazione non validata	Numero totale capi	Capi spediti ad AGEA	% Capi
A	PIEMONTE	29.877	1.590	31.467	30.764	97,76	228.823	28.549	223.141	34.231	257.372	179.509	69,74
B	VALLE D'AOSTA	1.105	115	1.220	1.133	92,86	1.807	766	2.265	308	2.573	1.603	62,3
C	LOMBARDIA	15.712	337	16.049	15.777	98,3	155.293	59.055	206.925	7.423	214.348	121.802	56,82
D	TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	2.813	58	2.871	2.816	98,08	2.084	3.641	4.436	1.289	5.725	1.708	29,83
E	TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	798	65	863	834	96,63	4.287	1.034	4.734	587	5.321	3.471	65,23
F	VENETO	24.793	2.173	26.966	25.973	96,31	375.146	55.670	408.773	22.043	430.816	302.376	70,18
G	FRIULI VENEZIA GIULIA	1.635	40	1.675	1.631	97,37	11.523	1.919	12.171	1.271	13.442	7.433	55,29
H	LIGURIA	607	38	645	605	93,79	1.224	478	1.583	119	1.702	862	50,64
I	EMILIA ROMAGNA	15.149	453	15.602	15.225	97,58	91.173	11.768	98.880	4.061	102.941	74.903	72,76
L	TOSCANA	3.176	210	3.386	3.185	94,06	21.065	2.955	22.740	1.280	24.020	17.410	72,48
M	UMBRIA	3.351	162	3.513	3.368	95,87	10.456	1.901	11.938	419	12.357	7.300	59,07
N	MARCHE	4.232	354	4.586	4.217	91,95	13.926	2.455	15.132	1.249	16.381	12.420	75,81
O	LAZIO	4.412	288	4.700	4.411	93,85	11.906	3.964	11.618	4.252	15.870	5.167	32,55
P	ABRUZZO	3.373	241	3.614	3.357	92,88	7.656	3.523	7.786	3.393	11.179	2.791	24,96
Q	MOLISE	2.194	265	2.459	2.179	88,61	3.156	2.264	2.388	3.032	5.420	577	10,64
R	CAMPANIA	6.141	533	6.674	6.127	91,8	11.744	5.653	9.563	7.834	17.397	3.523	20,25
S	PUGLIA	3.375	423	3.798	3.406	89,67	10.275	5.621	12.714	3.182	15.896	5.603	35,24
T	BASILICATA	1.848	143	1.991	1.848	92,81	5.399	1.418	2.896	3.921	6.817	1.227	17,99
U	CALABRIA	1.170	180	1.350	1.160	85,92	4.182	3.262	1.710	5.734	7.444	384	5,15
V	SICILIA	4.086	147	4.233	4.107	97,02	22.960	5.880	18.008	10.832	28.840	9.106	31,57
Z	SARDEGNA	1.683	129	1.812	1.690	93,26	13.153	6.141	14.099	5.195	19.294	8.344	43,24
		30	5	35	30	85,71	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		**131.560**	**7.949**	**139.509**	**133.843**	**95,94**	**1.007.238**	**207.917**	**1.093.500**	**121.655**	**1.215.155**	**767.519**	**63,16**

Smart card distribuite agli attori dell'Anagrafe Bovina dal Centro Servizi Nazionale

REGIONE	Totale smart card distribuite alle ASL	Totale smart card distribuite alle ASL, ma mai utilizzate	Totale smart card distribuite agli stabilimenti di macellazione	Totale smart card distribuite agli stabilimenti di macellazione, ma mai utilizzate	Totale smart card distribuite ai detentori	Totale smart card distribuite ai detentori, ma mai utilizzate
PIEMONTE	200	122	240	128	20	13
VALLE D'AOSTA	5	2	1	1		
LOMBARDIA	45	40	1	1	4	
TRENTINO - ALTO ADIGE (BZ)	27	19				
TRENTINO - ALTO ADIGE (TN)	33	30			4	1
VENETO	97	37	4	3	2	
FRIULI VENEZIA GIULIA	58	14	30	7	9	3
LIGURIA	16	4	4	1		
EMILIA ROMAGNA	177	38	20	2	177	79
TOSCANA	153	24	20	7	4	1
UMBRIA	32	2	1		1	1
MARCHE	26		2	2		
LAZIO	87	57	3	1	4	2
ABRUZZO	84	35	24	4	2	1
MOLISE	16	2	22	13	6	5
CAMPANIA	171	73	24	10	11	7
PUGLIA	88	23	25	10	13	5
BASILICATA	37	20	3		1	1
CALABRIA	111	45	11	6	2	2
SICILIA	203	63	59	20	14	10
SARDEGNA	55	16	25	12	6	2
ITALIA	**1.721**	**666**	**519**	**228**	**280**	**133**

Smart card distribuite agli Organismi delegati dal Centro Servizi Nazionale

Denominazione Organismo delegato	Smart card distribuite agli Organismi delegati	Smart card distribuite agli Organismi delegati, ma mai utilizzate
APA NOVARA E DEL VCO	4	4
APA ALESSANDRIA	3	3
APA ASTI	3	3
APA AVELLINO	1	
APA BARI	3	3
APA BIELLA VERCELLI	3	3
APA BOLOGNA	16	12
APA BRINDISI	2	1
APA CAMPOBASSO	9	3
APA CATANZARO	3	3
APA CHIETI	5	4
APA COSENZA	3	1
APA CROTONE	1	1
APA CUNEO	2	2
APA FERRARA	2	1
APA FORLI	13	10
APA FROSINONE	1	1
APA GROSSETO	1	1
APA L'AQUILA	5	5
APA LATINA	1	1
APA LECCE	1	
APA LIVORNO	1	1
APA MESSINA	3	
APA MODENA	3	2
APA PARMA	10	
APA PERUGIA	2	
APA PESCARA	4	2
APA PIACENZA	4	1
APA PISA	1	1
APA RAVENNA	9	6
APA REGGIO CALABRIA	1	1
APA REGGIO EMILIA	5	3
APA RIETI	1	1
APA TARANTO	3	
APA TERNI	1	1
APA TORINO	6	5
APA TRAPANI	1	
APA VICENZA	2	1
APA VITERBO	1	1
A.P.ZOO.	1	
ARA ABRUZZO	1	1
ARA AGRIGENTO	1	1
ARA CATANIA	5	1
ARA ENNA	1	1
ARA FRIULI VENEZIA GIULIA	8	7
ARA PALERMO	2	1
ARA RAGUSA	3	
ARA SICILIA	31	30
ARA SIRACUSA	5	
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2	
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI	1	1
CAA LIBERI PROFESSIONISTI SRL	20	17
CIA	65	56
C.I.M CONSORZIO ITALIANO MACELLATORI	1	
COLDIRETTI	571	478
CONFAGRICOLTURA	43	41

Smart card distribuite agli Organismi delegati dal Centro Servizi Nazionale

Denominazione Organismo delegato	Smart card distribuite agli Organismi delegati	Smart card distribuite agli Organismi delegati, ma mai utilizzate
COPAGRI CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI	1	1
UNICEB	1	1
TOTALE	903	725